



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 121 del 13-07-2026

OGGETTO: AC168/2026 AUTORIZZAZIONE ACEA ATO2 S.P.A. - APERTURA SCAVI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ESISTENTE, VIA NAPOLI N. 21, PER GIORNI TRENTA DALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI - ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILTA' VEICOLARE PER I GIORNI 20 E 21 LUGLIO 2026 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI.

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista l'autorizzazione apertura cavi AC168/2026 trasmessa per conto di ACEA ATO2 S.p.A., relativa all'esecuzione di scavi ordinari per la realizzazione di nuovo allaccio alla rete idrica, Via Alcide De Gasperi n. 22, per giorni trenta dalla comunicazione di inizio lavori, tramite l'impresa Bacino Sud Lotto 2 Scarl., Oda 4206281670, Ordine 957215972;

Vista la nota ricevuta dall'impresa BACINO SUD lotto 2 Scarl in qualità di ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, protocollo generale n. 46679/2026 dell'08/07/2026 con la quale viene richiesta ordinanza di chiusura del tratto di via Napoli altezza civico 21 al fine di effettuare i suddetti lavori;

Considerato che per l'esecuzione dell'intervento si rende necessario intervenire sulla regolamentazione della circolazione e delle soste in Napoli, strada interessata dai lavori;

Rilevata, pertanto, la necessità di garantire il sicuro svolgimento dei lavori e contestualmente prevenire pericoli e danni a persone e cose intervenendo sulla regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto interessato dai lavori;

Preso atto che l'apposizione della segnaletica sarà a cura della ditta esecutrice e i lavori;

Visti gli artt. 5, comma 3 e 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art. 109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

ORDINA

Di istituire dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 20 e 21 LUGLIO 2026 e comunque fino al termine dei lavori:

il divieto di sosta/zona rimozione ambo i lati in Via Napoli dall'intersezione con la Via del Mare fino al civico 21;

l'istituzione del doppio senso di marcia in Via Napoli dall'intersezione con la Via del Mare fino al civico 21 per consentire l'accesso ai soli residenti e veicoli impegnati in consegne nell'area interessata.

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale;
Stazione dei Carabinieri di Cecchina;
Compagnia Carabinieri di Castel Gandolfo;
Commissariato di P.S. di Albano Laziale;
Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale;
Al Sindaco;
Al Settore V Manutenzioni;
All'URP di Albano Laziale;
Al 118
Al 115
All'impresa ACEA ATO2 SPA (licenze@pec.bacinosud2.it)

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque richiesto e necessario e previsto dalla normativa vigente per l'esecuzione per tale intervento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ispettore Superiore Scelto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, lì
Albano Laziale, 13-07-2026

GR/bm

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE RONZO